

OGGETTO: “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi in favore delle Organizzazioni di Volontariato. Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29. Revoca DGR n. 1345 del 15/04/1998.”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO altresì l’articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, per il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione Regionale deve attenersi;

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente: “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio” e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la medesima Legge, all’articolo 9, prevede “Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato”

VISTA la precedente deliberazione del 15 aprile 1998, n. 1345 che fissa i criteri e le modalità per il riparto dei fondi in bilancio in favore delle Organizzazioni di Volontariato;

RITENUTO pertanto, per la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa di dover rideterminare i criteri e le modalità per il riparto dei fondi disponibili, fissati dalla sopra citata deliberazione n. 1345/1998;

SENTITO l’Osservatorio Regionale sul Volontariato, di cui all’articolo 8 della Legge Regionale n. 29/93 nella seduta del 22/05/2006;

ATTESA la propria competenza a determinare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, come previsto dal comma 3 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 29/93;

all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

- 1) di approvare i seguenti criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio relativi ai contributi da erogare alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge Regionale n. 29/93;

A) Ammissibilità delle richieste:

1. Saranno ammesse ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6 le domande delle Organizzazioni di Volontariato, iscritte nel Registro Regionale, pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Lazio Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Servizi Sociali, Area – 07, Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma;
2. Sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni singola Organizzazione.
3. Saranno ammesse le richieste corredate dalle seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione che per la specifica attività o progetto presentato non sono stati erogati o richiesti contributi ad altri Enti pubblici o privati in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione;
 - b) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;
 - c) dichiarazione di impegnarsi a rimettere la copia dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla - osta previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui l'organizzazione presenti un progetto o svolga un'attività che li richiedano, al momento della comunicazione della concessione del contributo e, comunque, prima dell'erogazione dello stesso;
4. Saranno escluse le richieste relative alle Organizzazioni:
 - a) che non abbiano rendicontato i contributi già ricevuti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge Regionale n. 29/93;
 - b) che abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni;
 - c) che si riferiscano ad attività o progetti in settori diversi da quelli della sezione di appartenenza;
 - d) che si riferiscano a progetti o attività, che sono la continuazione o la riproposizione, anche sotto diverso nome, di attività specifiche o progetti con durata pluriennale, già finanziati dalla Regione negli anni precedenti, fatta eccezione per attività, che hanno carattere di continuità nel tempo.

La domanda di contributo deve contenere la descrizione dell'attività o del progetto da realizzare, l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, il preventivo analitico di spesa e copia del bilancio relativo all'anno precedente cui è riferita la richiesta del contributo.

B) Spese ammissibili.

Sono ammesse a contribuzione e possono pertanto essere incluse nei preventivi anche le seguenti spese:

- a) i rimborsi per le spese, effettivamente sostenute dal personale e dai volontari, impegnati nel progetto o attività;
- b) l'importo delle spese di gestione ordinaria sostenute dall'Organizzazione deve essere coerente e proporzionato con il progetto o l'iniziativa presentata;
- c) una quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria della sede, proporzionata e coerente con il progetto o l'attività;
- d) le spese di progettazione e rendicontazione nella misura massima del 10% dell'importo del contributo;
- e) l'acquisto di beni e servizi, purché inerenti al progetto o all'attività;
- f) gli oneri contributivi a carico dell'Ente relativi a retribuzioni e compensi corrisposti al personale, collaboratori e consulenti;

C) Spese non ammissibili:

1. spese di soggiorno, riferite ai soggetti che rivestono cariche sociali, che non siano compatibili con l'attuazione dell'attività o progetto;
2. compensi a terzi per prestazioni lavorative o professionali superiore al 20% dell'ammontare della spesa ammissibile per la realizzazione dell'attività o del progetto;

D) Determinazione dell'entità del contributo.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste delle Organizzazioni di Volontariato relative a iniziative o progetti la cui spesa complessiva non superi l'importo di €. 26.000,00.

L'importo del contributo è determinato nella misura del 75% della spesa massima prevista e ritenuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative o dei progetti.

E) Determinazione delle priorità:

L'assegnazione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato è effettuata in base alla graduatoria formulata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- a) Progetti ed attività relativi a servizi di rilevanza sociale, assenti o carenti sul territorio, con esclusione dei servizi essenziali di competenza degli Enti Locali, previa attestazione rilasciata, su richiesta della Regione, dall'Ente Pubblico o Locale - Punti 5;
- b) Progetti o attività relativi a settori d'intervento diversi realizzati in collaborazione tra più Organizzazioni, iscritte nel Registro Regionale, a seguito di intesa documentata. La richiesta deve essere presentata dalle singole Organizzazioni con la specificazione della parte di propria competenza nell'ambito del proprio settore d'intervento. L'importo del progetto o dell'attività di ciascuna Organizzazione non può superare €. 26.000,00 - Punti 4 -;
- c) Progetti o attività di Organizzazioni, che non abbiano ottenuto finanziamenti, ritenuti ammissibili e non finanziati per insufficienza di fondi:
 - nell'anno precedente - Punti 2;
 - nel biennio precedente - Punti 3;
 - nel triennio precedente - Punti 4.

Per le Organizzazioni che presentano progetti o attività di cui alla lettera b), il punteggio da attribuire ad ogni singola Organizzazione, che partecipa al progetto o attività comune è quello derivante dalla media del punteggio attribuibile ad ognuna delle stesse Organizzazioni;

A parità di punteggio verrà data priorità alle Organizzazioni di Volontariato i cui progetti o attività siano riferiti a servizi sociali di essenziale rilevanza e/o di supporto per il territorio e la popolazione di riferimento. Nel caso di ulteriore parità, verrà data priorità alle Organizzazioni la cui anzianità di iscrizione nel registro regionale del volontariato, relativa alla sezione a cui il progetto o l'attività si riferiscono, risulta essere maggiore.

F) Modalità di erogazione e rendicontazione.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

- 1) Le Organizzazioni di Volontariato che ottengono contributi dovranno rendicontare l'ammontare del contributo ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Le Organizzazioni, il cui rendiconto non è scaduto possono essere inserite nel riparto successivo dei fondi. L'erogazione del contributo avverrà, comunque, alla presentazione della corretta rendicontazione dei precedenti contributi. In caso di omessa rendicontazione nei termini sopra indicati, sarà attuato il dispositivo di cui al comma 5 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 29/93.

- 2) La rendicontazione deve consistere in una relazione sull'attività o sul progetto realizzato con l'indicazione delle spese effettivamente sostenute corredate dalla copia dei giustificativi di spesa, con l'apposizione della dichiarazione di conformità all'originale da parte del Presidente dell'Organizzazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
- 3) La relazione di cui al punto 2) deve illustrare:
 - a) le attività svolte e le relative modalità di svolgimento, in conformità al progetto o attività presentato. Sono ammesse parziali modifiche del progetto, purché adeguatamente motivate e preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Direzione Regionale;
 - b) i tempi in cui è stata realizzata l'iniziativa;
 - c) gli obiettivi conseguiti.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere in regola con la normativa fiscale e contributiva. Ad essa vanno allegate le copie dei modelli di versamento delle ritenute fiscali e contributive effettuate.

Le Organizzazioni di Volontariato, in caso di pubblicizzazione, dovranno indicare che il progetto o l'attività è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Contestualmente alla presentazione del rendiconto, le Organizzazioni beneficiarie del contributo regionale dovranno comunicare eventuali ulteriori contributi ottenuti da Enti Pubblici per l'espletamento dei propri programmi di attività.

2) di stabilire che la Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, per verificare l'effettiva realizzazione del progetto o dell'attività, per cui è stato ottenuto il finanziamento;

3) di stabilire che i criteri di cui alla lettera F) "Modalità di erogazione e rendicontazione" si applicheranno anche alle richieste di contribuzione, che sono state presentate nel 2005.

4) di revocare la propria DGR n. 1345 del 15/04/1998;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.